

Mannucci Alessandra

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

COMUNE DI CASALEONE

PARERE N.20 DEL 29/01/2025

La sottoscritta Alessandra Mannucci, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Casaleone,

VISTA

la proposta n. 11 di deliberazione di Giunta comunale del 27/01/2025 ad oggetto l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 per quanto attiene la Sezione 3 - Organizzazione e capitale umano - Sottosezione 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni di personale e adeguamento dotazione organica;

ESAMINATA

la documentazione prodotta dall'ufficio personale, consistente in:

- prospetto per l'applicazione del D.M. 17/03/2020 attinente alle capacità assunzionali ricalcolato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023;
- prospetto dal quale risultano le spese di personale, ai fini del rispetto del vincolo del relativo contenimento della spesa, calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2016 ;
- l'integrazione al Piano assunzionale 2024/2026, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 29/01/2024, aggiornato per il triennio 2025/2027 (annualità 2025), con indicazione delle assunzioni in programma per l'anno 2025;

RICORDATO

- che il Comune di Casaleone, dalle verifiche riportate nell'allegato prospetto a), in ordine al disposto di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nonché del D.M 17/03/2020, ed alla circolare della Funzione pubblica in data 13/05/2020, ha registrato un rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti pari al 25,92%, al di sotto quindi del valore soglia di cui alla tabella 1 del D.M. 17/03/2020 ed è pertanto considerato ente virtuoso;

- che nel 2025:

- i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia previsto per la propria fascia demografica potranno incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (2023), sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del Dm ciascuna fascia demografica;
- i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, negli anni passati, risultava superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 e che dovevano adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto al fine di conseguire nell'anno 2025 il predetto valore soglia, anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento, sono arrivati alla fine del percorso di riduzione graduale e, nel 2025, dovranno dimostrare di essersi allineati; nell'eventualità che la soglia-obiettivo non sia raggiunta nel 2025, il decreto attuativo prevede un turnover ridotto al 30%, sino al raggiungimento della soglia, come già previsto dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019;

Mannucci Dr.ssa Alessandra , Largo A. Parolini n. 33 , 36061 Bassano del Grappa (VI)
amannucci@studiotranisrl.it

Tel 0424 1900106 – 0424 1900107

Mannucci Alessandra

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

3. i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (2023);

- che per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2025 non è più possibile avvalersi della previsione di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n. 56/2019 *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*, per la quale *"...al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001."* (mobilità volontaria);

RICHIAMATI

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone la verifica da parte dell'Organo di revisione del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale;

- l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 che ha sostituito l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che prevede la riduzione delle spese di personale, anche con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

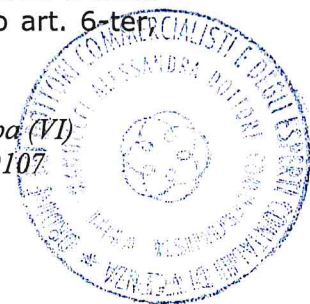
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- l'art. 33 del d.lgs n. 165/2001 nella sua versione rivisitata dall'art. 16, comma 1 della l. n. 183/2011, che dispone l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 16, comma 1- quater del D.L. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha inserito all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la previsione per la quale sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal medesimo comma 28 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter.



Mannucci Alessandra

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ;
- il decreto ministeriale 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;
- l'art. 57, comma 3 - septies , del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, che dispone che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.
- l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che ha istituito il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento che si pone come obiettivo quello di *"assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso"*;
- il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, che ha disposto, all'art. 1, comma 1, lettera a) *"Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, [...] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- il decreto del Dipartimento della Funzione pubblica) del 30 giugno 2022, n. 132 che contiene il regolamento che definisce il contenuto del PIAO;
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2022 *"Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80"*;
- la nota esplicativa relativa alla circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le *"Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche"* (Decreto Ministro Pubblica Amministrazione in data 22/7/2022 pubblicato in G.U. del 14/9/2022);

DATO ATTO

- che con la proposta di deliberazione in esame, la dotazione organica economica non comporta una spesa aggiuntiva rispetto al Piano adottato con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 29/01/2024, in quanto le modifiche apportate allo stesso

Mannucci Dr.ssa Alessandra , Largo A. Parolini n. 33 , 36061 Bassano del Grappa (VI)
amannucci@studiostranisrl.it Tel 0424 1900106 – 0424 1900107

Mannucci Alessandra

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

nascono da diverse esigenze organizzative e da sostituzioni di personale che cesserà dal servizio per le quali sono già stati approntati congrui stanziamenti di bilancio;

VISTI

i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente dal responsabile del Servizio personale e del Servizio finanziario in data 29/01/2025;

VERIFICATO CHE L'ENTE

- a) non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale;
- b) dall'ultimo rendiconto di gestione risulta che l'ente è in equilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della Legge n. 145/2018;
- c) ha effettuato la ricognizione delle carenze / esuberi di cui in premessa;

ESAMINATA

ai fini del controllo del contenimento della spesa del personale, la tabella di raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa, così come prevista dalle linee di indirizzo del Decreto Ministeriale 08.05.2018;

in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, la tabella B) recante il prospetto di cui al D.M. 17/3/2020, dalla quale risulta che l'Ente ha registrato un rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti pari al 25,92%, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del D.M. 17/03/2020, e pertanto è considerato un Ente virtuoso, con spazi aggiuntivi per assunzioni a tempo indeterminato pari a euro 33.143,70 .

tutto ciò premesso, richiamato e considerato, l'Organo di Revisione

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sulla base delle costanti verifiche e delle analisi eseguite in sede di bilancio di previsione, nonché in occasione di ciascuna variazione di bilancio e per l'esame del rendiconto di esercizio, che l'Ente, per effetto dell'adozione dell'integrazione al piano dei fabbisogni di personale per gli anni 2025/2027, non altera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 11 di aggiornamento della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026 e piano occupazionale dell'anno 2025, e di approvazione del programma triennale dei fabbisogni 2025/2027 e all'approvazione della nuova dotazione organica economica, ai fini dell'avvio delle relative procedure assunzionali.

INVITA

l'Ente al costante rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

li, 29 gennaio 2025

Il Revisore

Dr.ssa Alessandra Mannucci



Mannucci Dr.ssa Alessandra , Largo A. Parolini n. 33 , 36061 Bassano del Grappa (VI)
amannucci@studiotranisrl.it Tel 0424 1900106 – 0424 1900107